

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2567 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 70,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda, in particolare, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie.
- (2) Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾; tali modifiche dovrebbero essere rispettate nelle corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.
- (3) Gli Stati membri possono ora calcolare la superficie disponibile ogni anno per le autorizzazioni per nuovi impianti o sulla base della superficie vitata totale determinata al 31 luglio dell'anno precedente, oppure su base storica, considerando la superficie totale effettivamente vitata al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente a quella coperta da diritti di impianto concessi ai produttori che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016. Gli Stati membri comunicano pubblicamente quale delle due opzioni è stata scelta per un determinato anno.
- (4) Laddove gli Stati membri decidano di applicare a livello nazionale una percentuale inferiore al massimo dell'1 % e/o di limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, essi devono tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo, da gruppi di produttori interessati o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa dello Stato membro in questione. Per dare alle autorità competenti il tempo necessario per esaminare tali raccomandazioni prima di prendere la decisione definitiva, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare un termine per la presentazione delle raccomandazioni. Per motivi di trasparenza, le raccomandazioni presentate dovrebbero essere rese pubbliche.
- (5) Gli Stati membri possono fissare i criteri di ammissibilità e di priorità di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 non solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale.
- (6) Il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende ora la conservazione delle risorse genetiche delle viti. Gli Stati membri che intendono applicare il criterio della conservazione delle risorse genetiche dovrebbero stilare e rendere pubblico l'elenco delle varietà ammissibili con largo anticipo rispetto all'iter della domanda.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

